ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Ricorso ai sensi dell'art.576 C.P.P. ai soli effetti della responsabilità civile

* * * * * * * *

Il sottoscritto Avv. Francesco Maresca del Foro di Firenze, difensore e procuratore speciale di John Leslie Kercher, come da nomina e procura speciale in calce al presente atto, parte civile costituita nel procedimento penale n. n. 9066/07 RGNR e n. 10/10 RG CAA a carico di Knox Amanda Marie nata a Seattle il 9/7/87 e Sollecito Raffaele nato a Bari il 26/3/84 imputati dei reati di cui agli:

Capo A) Artt. 110, 575, 576, comma 1 n.5, in relazione all'art.609 bis e ter C.P. e 577 comma 1 n.4 in relazione all'art.61 n.1 e 5 C.P.;

Capo B) Artt.110 C.P. e 4 L.110/75

Capo C)assorbito capo A)

Capo D) Artt. 110 e 624 C.P.

Capo E) Artt. 110, 367 e 61 N.2 C.P.

DICHIARA

di proporre ricorso avverso la Sentenza n. 4/11 Reg. Sent. della Corte di Assise di Appello di Perugia del 3/10/11 depositata in cancelleria in data 15/12/11, nella causa penale n. 9066/07 RGNR e n. 10/10 RG CAA che, in riforma alla Sentenza della Corte di Assise di Perugia del 4-5/12/09, assolveva gli imputati dai reati loro ascritti per i capi A),B),C),D) per non aver commesso il fatto e per il capo E) perchè il fatto non sussiste.

L'impugnazione è promossa su tutti i capi della Sentenza e per i motivi di seguito specificati e è finalizzata a conseguire gli effetti civili derivanti dalla condanna degli imputati al risarcimento del danno.

MOTIVI

Impugnazione dell'ordinanza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Perugia in data 22/1/11 ai sensi dell'art.606 lett.c) per violazione art. 603 C.P.P. e 511 C.P.P. (violazione di norma processuale)

La Corte di Assise di Appello di Perugia nel corso dell'udienza svoltasi in data 22/1/11, stante la richiesta avanzata dal difensore della parte civile di espungere dal fascicolo del dibattimento tutti i documenti allegati agli atti di Appello presentati dai difensori degli imputati nei confronti della Sentenza di I Grado emetteva l'ordinanza, con il presente motivo di gravame impugnata, con la quale veniva confermata l'acquisizione di documenti prodotti dalla difesa Sollecito ovverosia della consulenza tecnica in materia di computer ?? del Dott. D'Ambrosio nonché dei verbali di indagine difensive ex art. 391 BIS C.P.P. di testi ammessi in sede di rinnovazione dibattimentale.

Al riguardo, al solo fine di comprendere il testo della sopra detta ordinanza, risulta opportuno segnalare che già all'udienza del 11/12/10, la difesa delle parti civili e la Procura Generale aveva avanzato la medesima richiesta, invitando la Corte di Assise di Appello ad espungere tutti i documenti allegati agli atti di Appello da entrambe le difese e la Corte di Assise di Appello, conseguentemente, aveva emesso ordinanza con la quale disponeva la materiale separazione dei documenti allegati agli atti di Appello, con la restituzione alle rispettive difese.

Inoltre, in data 19/12/10, successivamente ed in contrasto con il provvedimento sopra richiamato del 11/12/10, la Corte di Assise di Appello emetteva ordinanza con la quale accoglieva, in parte, la richiesta di rinnovazione

dibattimentale avanzata da entrambe le difese, disponendo esclusivamente perizia in materia genetica forense ed ammettendo quali testi da escutere Rita Pucciarini, Giorgio Brughini, Mauro Mandarini, Arturo Ciasullo, Massimiliano Bevilacqua e Gaetano Ini e Rosa Ini e, contestualmente, l'acquisizione di tutti i documenti prodotti dalle difese degli imputati, violando chiaramente il disposto di cui all'art. 603 C.P.P. per totale mancanza di motivazione in ordine all'essenzialità di tali documenti ai fini della emissione del provvedimento decisorio.

Ebbene, tale acquisizione risulta in contrasto tanto con il principio della eccezionalità della utilizzazione, ai fini motivazionali, di documenti non contenuti nel fascicolo formatosi durante il giudizio di I grado, quanto con quello che prevede specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui, eccezionalmente, i documenti sopra richiamati siano indispensabili per la decisione.

In data 22/1/11 la Corte di Assise di Appello di Perugia, stante la richiesta di revoca del provvedimento sopra richiamato, emetteva ulteriore e contrastante ordinanza, con la quale disponeva << . . ritenuto che è da confermare l'acquisizione dei verbali di indagini difensive relative a soggetti dei quali è stata già ammessa la deposizione, al fine di poterne dare eventuale lettura ai sensi dell'art. 511 C.P.P.; ritenuto, altresì, che ai sensi 233 C.P.P. può essere mantenuta l'acquisizione della memoria tecnica del consulente di parte dott. D'Ambrosio >> ricadendo, nuovamente, nelle violazioni specificate.

Ed infatti, per quanto attiene alla acquisizione dei verbali ex art. 391 bis C.P.P. appare superfluo ricordare che trattandosi di verbali di indagini difensive svolti solo successivamente alla Sentenza di I grado questi devono necessariamente essere depositati nel fascicolo di cui all'art.433 C.P.P. prevedendosi l'eventuale acquisizione nel fascicolo del dibattimento solo su accordo delle parti. Ebbene, l'acquisizione disposta dal Giudice di Appello e motivata <<. . . al fine di poterne dare lettura ai sensi

dell'art.511>> risulta, pertanto, in contrasto con la disciplina della formazione del fascicolo del dibattimento, e, conseguentemente, in contrsato con il regime di utilizzabilità sancito dall'art.511 C.P.P. medesimo.

Nel caso che ci occupa, come detto, il mancato accordo delle parti non permetteva l'inserimento nel fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art.391 bis C.P.P..

Per quanto attiene, invero, alla consulenza tecnica del Dott. D'Ambrosio sul computer di Sollecito, come detto acquisita dal Giudice di II grado senza costituire oggetto di rinnovazione dibattimentale, risulta ancora una volta evidente la violazione ed ancora di più il mancato rispetto del principio del contradditorio tra le parti rilevata l'impossibilità delle varie parti processuali di interloquir sul punto.

La violazione delle norme processuali richiamate appare sul punto pacifica stante .

* * * * * * * *

Per i predetti motivi, il sottoscritto difensore

CHIEDE

che la Suprema Corte di Cassazione voglia annullare l'impugnata Sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia, con ogni consequenziale provvedimento ai sensi dell'art. 622 C.P.P..

Firenze 13/2/12

Avv. Francesco Maresca

Il sottoscritto John Leslie Kercher nato a Balham (British Citren)il 11/12/42 e residente a Croydon West, Croydon Queens Road 27 (UK) parte civile costituita nel procedimento penale n. n. 9066/07 RGNR e n. 10/10 RG CAA a

carico di Knox Amanda Marie nata a Seattle il 9/7/87 e Sollecito Raffaele nato a Bari il 26/3/84, conferisce procura speciale all'Avv. Francesco Maresca del Foro di Firenze ai sensi degli artt. 100 e 122 C.P.P. per proporre ricorso per Cassazione avverso la Sentenza n.4/11 RG CAA della Corte di Assise di Appello di Perugia nominando lo stesso procuratore proprio difensore nel presente procedimento avanti la Suprema Corte di Cassazione ed eleggendo domicilio presso il di lui studio a Firenze in Via Vecchietti n.1.

Firenze 13/2/12

John Leslie Kercher